

SEZIONE la - SCHEDA DI COPERTURA

A) – CONTRAENTE

SPORTSERVICE Srl – Società di Servizi Viale Pasteur, 10 – 00144 ROMA PARTITA IVA N. 06046401003

B) - ASSICURATI

 Tutti i Sodalizi affiliati e gli organi centrali e periferici dello C.S.A.In.

che istituzionalmente svolgono, per i propri associati attività culturale ricreativa del tempo libero e sportiva non professionistica;

- Tutti i tesserati allo C.S.A.In. :

che costituiscono la base associativa del Sodalizio affiliato, esclusivamente quando svolgono le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate nell'ambito della struttura associativa; come pure quelli occorsi in manifestazioni, gare ed allenamenti dagli stessi programmati.

 Tutti i dirigenti dei Sodalizi degli Organi centrali e periferici dello C.S.A.In.:

regolarmente tesserati, quando partecipano a congressi e riunioni, promossi dallo C.S.A.In. o dalle Sezioni Specialistiche Affiliate (<u>è</u> comunque escluso, in questo caso, il rischio in itinere).

C) - DURATA DELLA CONVENZIONE

Anni Due a partire dalle ore 24,00 del 31/12/2005 e sino alle ore 24.00 del 31/12/2007.

D) - DURATA DELLE GARANZIE

-Dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell'elenco soci riportante anche il numero di tessera individuale dei Soci o, per i Sodalizi, dalla data di ricevimento dello specifico modello di affiliazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Si precisa che con la sottoscrizione del nuovo tesseramento, vengono a cessare tutte le prestazioni assicurative riservate al tesseramento dell'anno solare precedente.

E) - NUOVI TESSERATI

Con la presente entrambe le parti prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi su base annua anche se l'iscrizione allo C.S.A.In. risulti successiva alla data di inizio annuale della Convenzione.

La Vittoria rende noto di essere a conoscenza che la campagna di tesseramento relativa a ciascun annualità decorre a partire dal 10 di ottobre dell'anno precedente. Pertanto, per quanto concerne solo ed esclusivamente i nuovi iscritti, in precedenza non tesserati C.S.A.In., che a decorrere dalla data del 10 ottobre di ogni anno abbiano deciso di tesserarsi per l'anno successivo la copertura assicurativa decorrerà sempre dalla data di iscrizione ma terminerà il 31/12 dell'anno successivo.

F) - SOMME E/O MASSIMALI ASSICURATI - INFORTUNI

80.000 euro = per il caso MORTE

80.000 euro = per il caso INVALIDITA' PERMANENTE

30 euro = per INDENNITA' GIORNALIERA

in caso di ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, a seguito di infortunio indennizzabile dalla presente polizza

15 euro = per INDENNITA' GIORNALIERA DA

GESSATURA

in caso di applicazione di apparecchiatura

gessata, anche senza ricovero.

800 euro = importo massimo di rimborso spese

fatturate nel caso di CURE DENTARIE O PARADONTIOPATIE a seguito di infortunio, purché comprovate da referto

rilasciato dal Pronto Soccorso.

250 euro = importo massimo di rimborso spese

fatturate nel caso di ACQUISTO O

NOLEGGIO DI TUTORE RIGIDO

- RESPONSABILITA' CIVILE DEL TESSERATO:

Fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di: **500.000 euro =** per ogni sinistro

- RESPONSABILITA' DEI SODALIZI E DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

RCT: Fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di : 1.000.000,00 euro = per ogni sinistro, ma con il limite di 1.000.000,00 euro = per morte o lesioni corporali e di 1.000.000,00 euro = per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone.

RCO: Fino a concorrenza per capitale, interessi e spese di: 1.000.000,00 euro = per ogni sinistro, ma con il limite di 500.000,00 euro = per morte o lesioni corporali

SEZIONE IIa - INFORTUNI -

A) – OGGETTO DELLA COPERTURA

Questa garanzia assicura i tesserati C.S.A.In. per le somme indicate nella sezione la – Scheda di copertura-, esclusivamente contro gli infortuni subiti dagli Assicurati, quando svolgono, le attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate dalla struttura associativa, così come quelli occorsi in prove, gare ed allenamenti programmati dalla Direzione del Sodalizio.

La garanzia comprende altresì gli infortuni determinati da:

- malore, vertigini o incoscienza;
- imprudenza o negligenze gravi;
- influenze termiche ed atmosferiche;
- e quelli derivati da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale;

nonché quelli occorsi in occasione della partecipazione manuale alle operazioni di montaggio, allestimento, conduzione e smontaggio delle attrezzature e/o strutture relative alle manifestazioni e/o attività istituzionali cui il tesserato partecipa (sono escluse tutte quelle attività svolte in termini professionali).

INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio, non escluso ai sensi di polizza, la Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera indicata nella scheda di copertura a partire dal giorno del ricovero fino a quello dell'avvenuta dimissione. La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura, sono considerate una giornata sola.

INDENNITA' GIORNALIERA DA GESSATURA

Qualora l'infortunio, non escluso ai sensi di polizza, l'Assicurato sia soggetto a gessatura, la Vittoria corrisponderà l'indennità giornaliera indicata nella scheda di copertura dal giorno di applicazione della gessatura e fino al giorno di rimozione della stessa.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione-mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, l'indennità giornaliera verrà corrisposta per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro.

Il periodo massimo di indennità giornaliera, non potrà superare i 50 giorni e per ciascun indennizzo verrà applicata una franchigia fissa e assoluta di 5 giorni.

INDENNIZZI PARTICOLARI - RIMBORSI SPESE

La Vittoria riconoscerà, le somme assicurate ed indicate nella scheda di copertura, a seguito di presentazione di idonea documentazione fiscale, nel caso di **DANNO DENTARIO** ed **ACQUISTO O NOLEGGIO DI TUTORE RIGIDO** conseguenti all'infortunio indennizzabile ai sensi della presente polizza.

La liquidazione delle spese sostenute sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa e assoluta di:

- a) 70 euro nel caso di DANNO DENTARIO;
- b) 50 euro nel caso di ACQUISTO O NOLEGGIO DI TUTORE RIGIDO

B) - DEFINIZIONI

L'infortunio è un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obbiettivamente constatabili.

Nel caso di "Rottura del Tendine d'Achille", considerato "malattia", non si procede a indennizzo.

C) - CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Assicurato, purchè verificatosi entro un anno dal giorno dell'infortunio, la Vittoria corrisponderà, previa presentazione di idonea documentazione, la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi.

D) - CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

E' la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, purché verificatasi entro un anno dal giorno dell'infortunio, la Vittoria liquiderà secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.

Percentuali di Invalidità Permanente

| Per la perdita totale: | destro | sinistro |
|--|--------------------------|-------------------|
| - di un arto superiore di un avambraccio della mano di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 85% 75% 70% 65% | 75% 65% 60% |
| - di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio. | 50% | |
| - di un piede - del pollice | 50% 28% | 23% |
| - dell'indice | 15% | 13% |
| - del mignolo - del medio | 12% 12% | • |
| - dell'anulare | 8% | |
| - di un alluce | 7% | |
| - di ogni altro dito del piede | 3% 100% | |
| - della facoltà visiva di ambedue gli occhi della facoltà visiva di un occhio | 35% | - |
| - della facoltà uditiva di ambedue gli orecchi | 60% | |
| - della facoltà uditiva di un orecchio | 15% | ò |

In caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte, riferite all'arto superiore destro, si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerato come una perdita anatomica dello stesso, se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

- Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennizzo verrà stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione del totale. L'indennizzo per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà: per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

- Nei casi di invalidità permanente sopra non specificati, l'indennizzo verrà stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali elencate, della misura nella quale è sempre diminuita.
- La capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
- In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
- Fermo tutto quanto sopra previsto, circa le percentuali di invalidità permanente, si terrà conto della percentuale migliore, tra quanto indicato nella tabella INAIL – allegato n.1/alla legge degli infortuni sul lavoro n.1124 – e quanto indicato nella tabella suesposta.

Nel caso di perdita di più elementi dentari (non meno di tre) potrà essere concessa indennità per invalidità permanente in misura da stabilirsi caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria e/o fonatoria causata dalla perdita stessa.

Ai fini di tale risarcimento il complesso degli elementi perduti (non meno di tre) verrà valutato tenendo conto delle perdite verificatesi in pregressi infortuni sportivi purchè denunciati alla Vittoria e considerati a suo tempo indennizzabili ai fini assicurativi.

CONDIZIONI SPECIALE - FRANCHIGIA

Nessun indennizzo è dovuto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5%; se invece essa risulterà superiore al 5% dell'invalidità permanente totale, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto sulla parte eccedente.

Nel caso di invalidità permanente, accertata e risarcibile, superiore al 15% l'indennizzo verrà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia.

Nel caso di un' invalidità permanente, accertata e risarcibile, superiore al 50% si procederà alla liquidazione del 100% della somma assicurata.

Nel caso che il tesserato abbia **superato l'80° anno di età**, la franchigia assoluta si intende <u>elevata dal 5% al 10%.</u>

E) - INFORTUNI CAUSATI DA COLPA GRAVE - TUMULTI POPOLARI - RISCHIO GUERRA

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art.1900 del Codice Civile gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato
- dell'art. 1912 del Codice Civile gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

F) - INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni.

Resta, però, convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati, la Vittoria non sarà comunque obbligata alla liquidazione di una somma maggiore di Euro 520.000,00.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.

G) - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' - LIQUIDAZIONE

La Vittoria corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le cause, conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Vittoria corrisponderà ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi la differenza fra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte ove questo sia superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

La Vittoria non è tenuta a corrispondere anticipi sugli indennizzi se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Vittoria paga l'importo liquidato ed offerto in base ai criteri previsti per il caso C) – MORTE -.

H) - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Qualora l'infortunio subito dalla persona assicurata sia imputabile a responsabilità di terzi, la Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa (art.1916 del Codice Civile) nei confronti del responsabile di quanto pagato all'Assicurato.

I) - ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività:

- -pugilato; arti marziali nelle specifiche discipline che prevedono l'uso di attrezzi o strumenti atti a colpire l'avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio regolamento; football americano; sports aerei e di volo in genere; paracadutismo in tutte le sue forme; rugby; sports automobilistici e motoristici in genere; sports subacquei; speleologia; guidoslitta; hockey su ghiaccio; alpinismo; escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera; salti dal trampolino con sci e idroscì; caccia e tiro; ciclismo; sports ed attività equestri in genere; sports limits e nuove discipline sportive, non segnalate in precedenza alla Vittoria;
- -gli infortuni subiti dal tesserato C.S.A.In., avvenuti in occasione della sua partecipazione a titolo personale a manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti, organizzati da enti e/o sodalizi non affiliati C.S.A.In.;
- -gli infortuni derivati dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, come pure di autoveicoli, motoveicoli e ogni tipo di mezzo a motore;
- -gli infortuni subiti dal tesserato C.S.A.In. durante lo svolgimento di mansioni relative alla conduzione e/o gestione della Sede e/o impianti del Sodalizio;
- -gli infortuni dovuti ad ingestione o assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti:
- -le conseguenze derivanti da punture di insetti e da morsi di rettili;

-gli avvelenamenti e le ingestioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del precedente punto B) – DEFINIZIONI -

-le conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari da infortunio e delle pratiche riguardanti la cura della propria persona;

L) - RISCHI DI VIAGGIO – Validi esclusivamente per gare, competizioni e manifestazioni sportive

Premesso che i Comitati Territoriali C.S.A.In. organizzano in forma continuativa le attività previste dalla presente polizza e cioè gare, competizioni e manifestazioni sportive per i Sodalizi affiliati e che per tali eventi istituzionali l'ente si è dotato di arbitri ufficiali e giudici di gara, personale organizzativo, tecnico e/o direttivo, l'assicurazione, limitatamente a tali persone viene estesa al "Rischio in itinere" purchè risultanti regolarmente tesserati allo C.S.A.IN. e segnalati con apposito modulo a mezzo fax o raccomandata, alla Schinasi Insurance Brokers Srl – Filiale di Roma – entro il 31 dicembre dell'anno sociale precedente.

Per "Rischio in itinere" si intende quello occorso per portarsi dalla residenza abituale dell'Assicurato, alla località prevista per l'espletamento dell'incarico ricevuto e ritorno. Il viaggio di trasferimento potrà avvenire con qualsiasi mezzo di trasporto (esclusi aerei e natanti); nel caso che ciò avvenga con un mezzo soggetto all'assicurazione obbligatoria –Legge n.990 del 24/12/1969— la presente estensione sarà operante esclusivamente per quei casi in cui ricorrono le esclusioni prevista dall'art.4 della Legge suddetta.

M) - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania, allucinogenomanie, A.I.D.S. L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di gueste alterazioni patologiche.

N) - LIMITI DI ETA'

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 85 anni.

O) - LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che coinvolga più persone, la Vittoria non sarà tenuta a risarcire la somma superiore a 520.000 euro = (cinquecentoventimila euro) cumulativamente alle polizze infortuni e responsabilità civile.

SEZIONE IIIa - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

A)- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia assicura il rischio della responsabilità civile, prevedendo il risarcimento delle somme (fino al limite per capitali, interessi e spese indicati al punto F) della Sezione la – Scheda di Copertura – che i:

a) Tesserati C.S.A.In.

siano tenuti a pagare a terzi in conseguenza di fatti propri accidentali, a sensi di Legge, derivanti dallo svolgimento, delle attività previste, regolamentate, promosse ed organizzate dalla struttura associativa, così come quelli occorsi in manifestazioni, gare ed allenamenti programmati dalla Direzione del Sodalizio. I tesserati sono considerati terzi fra di loro.

b) Sodalizi affiliati C.S.A.In. e gli organi centrali e periferici dello C.S.A.In.

siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili a sensi di Legge nella loro qualità di organizzatori di attività culturali, ricreative del tempo libero e sportive nonché di manifestazioni, gare ed allenamenti programmati dalla Direzione del Sodalizio.

c) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza l'assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione del DL 626/94 e successive modifiche ed integrazioni:

- A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 N. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi dirigenti) e lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal DL 38/2000;
- B) ai sensi del CC a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1965 N. 1124 e del DL 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30/06/1965 N. 1124.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 N. 222.

Danni esclusi dalla garanzia RCO:

- per le malattie professionali;
- per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

B) PROPRIETA' DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA'.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli elettrici. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt.1,50.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96.
 - Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia assoluta di EURO 52 per ciascun sinistro.

C) - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti dalla pratica delle seguenti attività: pugilato; arti marziali nelle specifiche discipline che prevedono l'uso di attrezzi o strumenti atti a colpire l'avversario oppure il k.o. tecnico nel proprio regolamento; football americano; sports aerei e di volo in genere; paracadutismo in tutte le sue forme; rugby; sports automobilistici e motoristici in genere; sports subacquei; speleologia;

guidoslitta; hockey su ghiaccio; alpinismo; escursionismo con accesso a nevai o ghiacciai e arrampicata libera; salti dal trampolino con sci e idroscì; caccia e tiro; ciclismo; sports ed attività equestri in genere; sports limits e nuove discipline sportive, non segnalate in precedenza alla Vittoria Assicurazioni;

- causati o subiti dal tesserato CSAIN, avvenuti in occasione della sua partecipazione a titolo personale a manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti, organizzati da enti e/o sodalizi non affiliati CSAIN;
- causati da persone non tesserate CSAIN;
- imputabili a quei Sodalizi per l'organizzazione di manifestazioni, gare e/o relativi allenamenti cui partecipano attivamente non tesserati CSAIN;
- al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti, ai fratelli ed alle sorelle sia dell'Assicurato e sia dei responsabili dei sinistri, nonché qualsiasi altro loro parente ed affine se con esso convivente;
- causati o subiti dal tesserato CSAIN durante lo svolgimento di mansioni relative alla conduzione e/o gestione della sede e/o impianti del Sodalizio (sono compresi invece i dipendenti regolarmente iscritti all'INAIL per tali mansioni);
- alle cose mobili ed agli immobili che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo, nonché alle cose portate da spettatori, frequentatori o tesserati CSAIN nei locali o posti – precisati negli articoli 1783, 1784 e 1786 del Codice Civile – ove si svolge l'attività assicurata;
- cagionati da prodotti alimentari e da bevande dopo la loro somministrazione;
- cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio delle cose dell'Assicurato a lui in consegna;
- da spargimento acqua o rigurgiti di fogna, nonché quelli cagionati da umidità stillicidio o insalubrità dei locali;
- cagionati dalla proprietà e dall'uso di veicoli e natanti a motore e di aeromobili;
- derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti;
- causati o subiti da persone tesserate o non, nell'ambito del "contrasto di gioco" o quando lo sport praticato preveda o ammetta il "contatto" fisico con l'avversario.

SEZIONE IVa - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art 1) LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

Relativamente alla sola Sezione di Responsabilità Civile verso Terzi si intendono esclusi USA e CANADA.

Art 2) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni determinati da:

- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché da contaminazioni radioattive.

Art. 3) RESCINDIBILITA' DELLA CONVENZIONE

Ad entrambe le Parti viene riconosciuta la facoltà di rescindere dal presente contratto anche al termine della prima annualità assicurativa (31/12/2006).

Tale facoltà potrà venire esercitata unicamente tramite invio di opportuna disdetta, da inoltrarsi entro e non oltre tre mesi dalla richiamata data di scadenza, a mezzo Raccomandata A.R.

Art. 4) DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare per iscritto quanto verificatosi indicando data, ora dell'evento, luogo, modalità del sinistro, lesione patita, cure ricevute/prescritte alla Schinasi Insurance Broker Srl – Ufficio Sinistri – Via E. Q. Visconti, 20 – 00139 Roma che ha in gestione l'applicazione del contratto, entro 5 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Comitato Territoriale o gli aventi diritto dell'assicurato ne hanno avuto conoscenza.

Sulla denuncia di infortunio o di responsabilità civile del tesserato C.S.A.In. dovrà essere apposto timbro di "visto" dalla Schinasi Insurance Broker Srl – Ufficio Sinistri con relativa data di ricevimento e la denuncia stessa dovrà pervenire alla Vittoria unitamente a copia del documento riportante gli estremi delle registrazioni di tesseramento del socio.

- In caso di sinistro mortale o di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da telegramma, telex e/o fax.
- Se il sinistro interessa la garanzia Infortuni Sezione IIa alla denuncia, compilata con l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve seguire l'invio dei referti medici sul decorso e sulle conseguenze delle lesioni; l'Assicurato inoltre deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Vittoria.
- Se il sinistro interessa la garanzia INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO –
 Sezione IIa il referto medico dovrà attestare anche la necessità del ricovero e l'Assicurato, al termine del ricovero, dovrà produrre copia della cartella clinica.
- Se il sinistro interessa la garanzia INDENNITA' GIORNALIERA DA GESSATURA Sezione Ila l'Assicurato dovrà presentare copia integrale della cartella clinica o un documento equivalente, in originale, rilasciato dal centro medico che ha effettuato l'intervento di gessatura e della sua rimozione.
- Se il sinistro interessa la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE Sezione IIIa la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Vittoria lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Art. 5) RECESSO DELLA VITTORIA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Vittoria ha la facoltà di recedere dalla Convenzione con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata, rimborsando il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto che in caso di recesso unilaterale comunicato dalla Vittoria, la stessa si impegna a mantenere in copertura tutti i tesserati che alla data dell'eventuale recesso abbiano già corrisposto il premio relativo all'intera annualità.

Art. 6) CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

a) Garanzia Infortuni e Indennità Giornaliera da Ricovero o Gessatura – Sezione Ila In caso di vertenza sulla natura delle lesioni o sulle conseguenze di queste ultime e specificatamente sul grado di invalidità permanente o sulla durata del periodo per il quale deve essere corrisposta l'indennità giornaliera, la vertenza è deferita a due medici nominati dalle Parti, uno per ciascuna, i quali si riuniscono a scelta della Vittoria, presso la Sede della Vittoria stessa o dell'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il collegio.

b) Garanzie responsabilità Civile - Sezione IIIa

La Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Vittoria, le spese sostenute per resistere sino ad un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Vittoria e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Vittoria non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né da spese di giustizia penale.

c) Qualsiasi sinistro indennizzato secondo le modalità previste alla SEZIONE IIa – INFORTUNI, esclude automaticamente la possibilità di richiedere altre liquidazioni per quanto previsto alla SEZIONE IIIa – RESPONSABILITA' CIVILE, e viceversa.

Art. 7) INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Vittoria di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui agli articoli 4) e 6).

Art. 8) PROVA

E' a carico di chi domanda l'indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 9) COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie concernenti l'esecuzione della Convenzione è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria di Milano o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la Convenzione.

Art. 10) ALTRE ASSICURAZIONI

maggioranza.

Il contraente è tenuto a denunciare alla Vittoria l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto.

- a) Se le prestazioni riguardano le garanzie della Sezione IIIa Responsabilità Civile si applica il disposto dell'art 1910 del Codice Civile.
- b) Se le prestazioni riguardano le garanzie della Sezione IIa Infortuni e Indennità Giornaliera da Ricovero o Gessatura la Vittoria entro 30 giorni dalla comunicazione, o dal momento nel quale ne è venuta a conoscenza, ha facoltà di recedere dalla Convenzione con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata: in tal caso la Vittoria rimborserà il rateo di premio netto relativo al periodo di rischio non corso

In caso di mancata comunicazione l'indennizzo sarà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata con il presente contratto e la somma complessivamente assicurata con tutti i contratti.

Se il Contraente omette dolosamente la comunicazione, la Vittoria non sarà tenuta a pagare l'indennizzo.

Art. 11) PROROGA DELLA CONVENZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per una durata uguale a quella originaria esclusa la frazione dell'anno, ma non superiore a due anni e così successivamente.

Art. 12) FORMA DELLE COMUNICAZIONI-CLAUSOLA BROKER

Il presente contratto di Assicurazione è intermediato dalla Spett.le Schinasi Insurance Broker Srl

La Vittoria invierà anche al Broker tutte le comunicazioni inviate al Cliente.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Vittoria si intenderà come fatta dal cliente.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e personalmente dal cliente prevarranno queste ultime.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Vittoria.

Qualora la Vittoria intenda avvalersi del diritto di ispezione o accertamenti presso l'assicurato, si impegna a darne preventiva notizia al Broker.

Il Broker incassa, in nome e per conto della Vittoria, il premio dovuto per la presente assicurazione impegnandosi come semplice depositario fino alla rimessa alla Vittoria secondo gli accordi della lettera di collaborazione.

Art. 13) IMPOSTE

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla Convenzione ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Vittoria.

Art. 14) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal contratto valgono le norme di legge.

La Contraente dichiara di approvare specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni dei seguenti articoli della Convenzione e delle Condizioni Generali – Sezione la:

Art. H) obblighi inerenti alla regolazione del premio – sospensione della Convenzione.

Sezione IVa:

- Art. 5) Facoltà della Vittoria, in caso di sinistro, di recedere dalla Convenzione.
- Art. 6) Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria in caso di controversie sulla liquidazione dei danni.
- Art. 9) Deroga alla competenza Giudiziaria territoriale.
- Art. 10) Facoltà della Vittoria di recedere, in caso di esistenza o di successiva stipulazione di altre assicurazioni, dalla Convenzione; decadenza del diritto all'indennizzo in caso di emissione dolosa della comunicazione.
- Art. 11) Proroga della Convenzione in mancanza di disdetta data almeno tre mesi prima della scadenza.

| LA CONTRAENTE | VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. |
|---------------|-------------------------------|
| | |
